Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 60

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 8 marzo 1967 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1966

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1966, n. 1340.

Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 9 febbraio 1963, n. 82, per la revisione delle tasse e dei diritti marittimi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 53 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, concernente l'emanazione delle norme per l'esecuzione della legge stessa;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con quelli per la grazia e giustizia, per il bilancio, per le finanze e per il tesoro;

Decreta:

E' approvato il regolamento per l'esecuzione della legge 9 febbraio 1963, n. 82, concernente la revisione delle tasse e dei diritti marittimi, che, firmato dai Ministri per la marina mercantile, per la grazia e giustizia, per il bilancio, per le finanze e per il tesoro è allegato al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 agosto 1966

SARAGAT

MORO — NATALI — REALE — PIERACCINI — PRETI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1967
Atti del Governo, registro n. 209, foglio n. 72. — VILLA

Regolamento per la esecuzione della legge 9 febbraio 1963 n. 82 sulle tasse e sui diritti marittimi

TITOLO I

MODALITA' DELL'ACCERTAMENTO E DELLA RISCOSSIONE DELLE TASSE DI CUI AI TITOLI I, II (CAPO 2°) DELLA LEGGE

Art. 1.

(Ordini di introito e bollette di pagamento)

Le tasse di cui ai Titoli I, II (Capo 2°) della legge sono riscosse dai ricevitori della Dogana su presentazione di ordini di introito rilasciati dall'autorità marittima.

Gli ordini di introito devono essere staccati da un bollettario a matrice del modello stabilito, numerato e firmato al sommo di ciascuna pagina a cura della Capitaneria di porto competente.

Di qualunque tassa o diritto pagati il ricevitore doganale rilascia ricevuta mediante bolletta di pagamento staccata da apposito registro a matrice.

L'ordine di introito, dopo il rilascio della bolletta di pagamento, viene allegato alla matrice di questo.

La bolletta di pagamento viene presentata alla Capitaneria competente, che dopo averla registrata nel modo di cui al successivo art. 4, la restituisce all'interessato.

Art. 2.

(Contenuto dell'ordine di introito)

L'ordine di introito deve indicare la persona dalla quale è dovuta la tassa, l'oggetto e l'ammontare di essa, il periodo di validità, il giorno della decorrenza, l'articolo della legge e tutti gli altri dati necessari per ben determinare la tassa. Esso è sottoscritto dal funzionario all'uopo designato.

L'ordine di introito può comprendere più tasse, purchè dovute dallo stesso soggetto.

Art. 3.

(Contenuto della bolletta di pagamento)

La bolletta di pagamento deve indicare l'Ufficio che ha ordinato il pagamento, il numero e la data dell'ordine di introito, l'inizio del periodo di validità della tassa, l'importo in cifre e lettere riscosso e tutti gli altri dati contenuti in detto ordine.

Art. 4.

(Registrazione delle tasse pagate)

In ogni Ufficio di porto è tenuto un registro dimostrativo delle singole esazioni ordinate e compiute, conforme al modello prescritto dal Ministero della marina mercantile.

In questo registro si devono trascrivere giornalmente gli ordini di introito, la specie e l'ammontare delle tasse e le altre indicazioni in esso accennate, nonchè il numero e la data della relativa bolletta.

Tale registrazione deve essere annotata sulla bolletta.

Art. 5.

(Controllo bimestrale delle esazioni effettuate)

Alla fine di ogni bimestre gli Uffici di porto devono provvedere al confronto delle matrici dei propri bollettari con quelle delle bollette della Dogana e dei risultati del riscontro è fatta annotazione tanto sui registri dell'Ufficio di porto tanto su quelli della Dogana.

Le annotazioni effettuate devono essere reciprocamente firmate dai funzionari che hanno eseguito il riscontro.

Art. 6.

(Responsabilità connesse all'accertamento ed alla riscossione delle tasse - Prescrizioni e rimborso)

I funzionari di porto designati ai sensi del precedente art. 2 sono responsabili della esatta imposizione delle tasse; quelli di dogana della esatta riscossione.

L'azione dello Stato per ottenere il pagamento dei tributi, stabiliti dalla legge, e l'azione del contribuente per la restituzione di quanto indebitamente corrisposto sono regolate dalle norme contenute nella legge 25 settembre 1940, n. 1424.

Art. 7.

(Mancato pagamento delle tasse e degli altri diritti dovuti)

Alla nave non possono essere rilasciate le spedizioni se nòn siano state presentate, registrate ai sensi dell'art. 4, le bollette di pagamento delle tasse e degli altri diritti marittimi dovuti.

Art. 8.

(Documentazione per l'applicazione del primo e secondo comma dell'art. 2 della legge)

Per ottenere la riduzione della tassa stabilita dal primo e secondo comma dell'art. 2 della legge il comandante della nave deve presentare all'autorità marittima un certificato della Dogana che indichi il numero delle tonnellate di merci sbarcate od imbarcate.

Affinchè la Dogana possa disporre gli opportuni accertamenti per l'emissione del certificato suddetto, il comandante della nave prima di iniziare le operazioni di commercio che devono formare oggetto del certificato, è tenuto a darne avviso per iscritto alla Dogana.

Art. 9.

(Documentazione per l'applicazione del terzo comma dell'art. 2)

Il comandante di una nave che intenda avvalersi della facoltà di cui al terzo comma dell'art. 2 della legge deve presentare all'autorità marittima una dichiarazione attestante il numero dei passeggeri imbarcati e sbarcati, corredata da un elenco degli stessi.

L'autorità marittima può, nei modi che riterrà più opportuni, accertare la esattezza della dichiarazione del comandante.

Art. 10.

(*Documentazione relativa al tonnellaggio della nave*)

Il tonnellaggio netto della nave nazionale in base al quale viene pagata la tassa è quello indicato nell'atto di nazionalità o dal passavanti provvisorio o nella licenza della nave stessa.

Art. 11.

(*Variazioni nel tonnellaggio netto della nave*)

Se durante il periodo di validità della tassa di ancoraggio, aumenta o diminuisce il tonnellaggio netto per nuovi lavori fatti alla nave o per nuova misurazione, deve essere pagata la differenza o può essere domandato il rimborso, avuto riguardo a quanto stabilito dall'art. 3 della legge, in ragione delle tonnellate aumentate o diminuite a datare dal giorno della ristazzatura e per il tempo rimanente fino alla scadenza della tassa.

Art. 12.

(*Tonnellaggio delle navi stazzate all'estero*)

Il tonnellaggio netto delle navi stazzate all'estero è desunto dalle carte di bordo purchè il metodo di stazzatura adottato sia, ai sensi delle norme vigenti, riconosciuto equivalente a quello in vigore nello Stato.

In caso di non equivalenza, salvo che non sia diversamente previsto da accordi internazionali, il tonnellaggio netto sarà determinato in base alle norme vigenti nello Stato sulla stazzatura delle navi.

Art. 13.

(*Rimorchio occasionale*)

I benefici di cui all'art. 7 della legge non si estendono alle navi che esercitano il rimorchio in via occasionale.

Art. 14.

(*Computo del periodo di validità della tassa di ancoraggio*)

Nel determinare il periodo di validità della tassa di ancoraggio i giorni si calcolano da una mezzanotte all'altra e nel computo si comprende il giorno dell'approdo.

Art. 15.

(*Pagamento e decorrenza della tassa d'ancoraggio annuale*)

Qualora la nave abbia chiesto l'abbonamento annuale alla tassa di ancoraggio e sia scaduto il termine previsto dall'art. 8 della legge, la nave, pagata la tassa mensile, ha facoltà di chiedere che l'abbonamento decorra dal giorno successivo alla scadenza mensile stessa o da quello in cui riprendono le operazioni commerciali.

Art. 16.

(*Diritto sostitutivo per navi in crociera turistica*)

Per ottenere il beneficio di cui all'art. 5 della legge il comandante della nave deve dichiarare per iscritto alla autorità marittima che la nave trovasi in crociera turistica.

L'autorità marittima, qualora ritenga di dover effettuare accertamenti sulla veridicità della dichiarazione suddetta, può richiedere a garanzia il deposito della differenza fra l'ammontare del diritto dovuto ai sensi del terzo comma dell'art. 2 della legge e quello di cui al sopracitato art. 5.

Il deposito, appena comprovata la veridicità della dichiarazione, viene restituito secondo le norme del regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391.

Qualora il diritto di cui all'art. 5 della legge non sia stato pagato per tutti i passeggeri, il comandante della nave è tenuto a presentare all'autorità marittima un elenco dei passeggeri per i quali il diritto viene versato.

Detto elenco, vistato dall'autorità marittima, è riconsegnato al comandante della nave.

Art. 17.

(*Mutamenti nella proprietà della nave*)

La tassa di ancoraggio è pagata per conto della nave ed è valida anche nel caso che la nave cambi di proprietà.

La validità, anche nel caso di cambio della bandiera, permane salvo che trattisi di cambio di bandiera nazionale o equiparata con bandiera non equiparata.

Art. 18.

(*Annotazioni della proroga*)

Il periodo della proroga della tassa di ancoraggio nei casi di cui all'art. 10 della legge viene annotato dalla autorità marittima sulla bolletta di pagamento della tassa stessa o in separata certificazione.

Art. 19.

(*Trasbordo di merci o di passeggeri*)

La tassa di ancoraggio è dovuta anche nel caso di trasbordo di merci o passeggeri da una nave all'altra.

Art. 20.

(*Sopratassa di ancoraggio*)

In relazione a quanto stabilito dagli articoli 17, 18 e 19 della legge, l'ammontare della sopratassa si determina in misura proporzionale al rimanente periodo di validità della tassa di ancoraggio.

Durante il periodo di validità della tassa di ancoraggio in abbonamento annuale, l'ammontare della sopratassa può essere corrisposto anche per più periodi di 30 giorni salvo, per l'ultimo mese di validità, il disposto del comma precedente.

Art. 21.

(*Decorrenza della validità della sopratassa di ancoraggio*)

Nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 18 della legge, il comandante della nave deve dar prova dell'inizio dell'imbarco delle merci in coperta mediante certificato della Dogana alla quale deve, prima dell'imbarco, dare avviso per iscritto.

Qualora non venga data la prova suddetta, la sopratassa decorre dalla data di inizio delle operazioni di carico generale.

Ove la validità della sopratassa venga a scadere durante le operazioni commerciali, la nuova sopratassa decorre dal giorno successivo alla scadenza della validità della sopratassa anteriore.

Art. 22.

(*La tassa ridotta*)

Per l'applicazione del primo e secondo comma dell'art. 2 della legge la stazza netta delle navi aventi merci in coperta si determina aggiungendo alla stazza netta ordinaria di cui all'art. 1 della legge stessa quella corrispondente al volume occupato dalle merci in coperta.

Art. 23.

(*Supplemento di sopratassa*)

Qualora lo spazio occupato dalle merci in coperta sia superiore a quello in base al quale è stata liquidata la sopratassa il comandante della nave è tenuto a farne denuncia all'autorità marittima, la quale, peraltro, ha facoltà di verificare, in ogni caso, la corrispondenza fra la sopratassa pagata e lo spazio effettivamente occupato.

Ove sussista una maggiore occupazione è dovuto il pagamento di un supplemento della sopratassa in ragione delle tonnellate di stazza effettivamente occupate da merci in coperta.

L'ammontare del supplemento è determinato con i criteri di cui all'art. 20 del presente regolamento.

Qualora il comandante abbia omesso di fare la denuncia di cui al primo comma del presente articolo il supplemento è liquidato in relazione alla decorrenza della sopratassa.

Art. 24.

(*Esenzione dalla sopratassa*)

Ai fini della esenzione di cui all'art. 20 della legge, il comandante della nave è tenuto a comunicare tempestivamente alla autorità marittima, lo spazio occupato dalle merci in coperta e quello vuoto in corrispondenza nella stiva.

E' in facoltà dell'autorità marittima, in caso di contestazione, di fare eseguire da un perito stazzatore, la misurazione degli spazi suddetti, previo deposito da parte del comandante della nave della somma all'uopo occorrente.

Tale deposito gli sarà restituito ove l'accertamento tecnico si risolvesse in suo favore.

Art. 25.

(*Merci disistivate e collocate in coperta*)

La nave proveniente dall'estero, che approda ad un porto dello Stato, vi scarica una parte del carico e poi prosegue per altri porti dello Stato per continuare le sue operazioni di sbarco, non è soggetta in questi successivi approdi al pagamento della sopratassa di ancoraggio per le merci che avesse in coperta, a condizione che:

dimostri, per mezzo di un certificato dell'autorità marittima del primo porto di approdo dello Stato, che all'arrivo colà le merci suddette erano nelle stive;

la nave abbia nelle stive uno spazio vuoto sufficiente per contenerle.

E' applicabile in questo caso la disposizione di cui al secondo comma del precedente articolo.

Art. 26.

(*Trasporto di bestiame*)

L'esenzione di cui alla lettera *e*) dell'art. 20 della legge non si applica alle navi attrezzate per il trasporto del bestiame e che siano adibite esclusivamente al trasporto di esso.

Art. 27.

(*Tassa supplementare di ancoraggio*)

La tassa supplementare di cui all'art. 24 della legge è valevole soltanto per il porto nel quale è stata pagata.

Art. 28.

(*Navi in crociera turistica nei porti di Genova, Venezia e Napoli*)

Alle navi in crociera turistica che, nei porti di Genova, Venezia e Napoli, si avvalgono della facoltà di cui all'art. 25 della legge, l'autorità marittima può richiedere il deposito della differenza tra l'ammontare della tassa di cui all'art. 23 della legge e quello della tassa di cui al citato art. 25.

TITOLO II

TASSA SULLE MERCI E SUI PASSEGGERI

Art. 29.

(*Merci estratte dai depositi e punti franchi*)

Sono considerate come merci provenienti dall'estero per via di mare e soggette alla tassa di cui all'art. 27 della legge le merci estratte per importazione definitiva o temporanea dai depositi e punti franchi situati in località costiere.

Art. 30.

(*Fosfati ed assimilati*)

Agli effetti dell'art. 27 della legge si considerano assimilati ai fosfati, i perfosfati, i fosfati naturali (fosfoidi) nonchè le scorie fosfatiche di Thomas.

Art. 31.

(*Accertamento e riscossione della tassa sulle merci*)

La tassa di cui all'art. 27 della legge è accertata e riscossa dalla Dogana sulla base dei documenti che scortano la merce, con separata bolletta all'atto dello sbarco delle merci stesse; per le merci di cui all'art. 29 del presente regolamento essa è riscossa all'atto dell'estrazione salvo la facoltà del Ministro per le finanze di autorizzare la riscossione all'atto della introduzione.

Art. 32.

(*Navi non adibite normalmente al trasporto di passeggeri*)

Agli effetti dell'applicazione della tassa di sbarco e di imbarco di cui all'art. 30 della legge coloro che viaggiano su navi non adibite normalmente al trasporto di persone sono considerati come viaggiatori di 2ª classe qualora si servono di cabine o cuccette; sono invece equiparati ai viaggiatori di 3ª classe qualora non fruiscono di tali comodità.

Art. 33.

(*Accertamento e riscossione della tassa passeggeri nei porti di Napoli, Genova e Trieste*)

La tassa di cui all'art. 30 della legge è riscossa dalla Dogana su ordine di introito delle Capitanerie di porto ed è versata dal vettore per conto del passeggero.

Se il vettore ha sede nei porti di Genova, Napoli e Trieste o vi ha rappresentanza autorizzata a versare la tassa, il versamento può essere effettuato entro il termine di dieci giorni dalla partenza o dall'arrivo della nave; in caso diverso salvo che l'autorità marittima, non richieda un congruo deposito, il versamento deve essere effettuato prima della partenza della nave.

Il riscontro delle esazioni relative alla tassa sui passeggeri sarà effettuato con i criteri indicati negli articoli 4 e 5 del presente regolamento.

Art. 34.

(*Trasbordo*)

Ai fini dell'applicazione dell'art. 38 della legge le operazioni di trasbordo devono essere compiute nel tempo all'uopo indispensabile stabilito dall'autorità marittima.

Per le merci di cabotaggio e per quelle provenienti dall'estero o dirette all'estero si prescinde dal tempo impiegato nelle operazioni di trasbordo.

Art. 35.

(*Operazioni compiute nell'interesse delle Amministrazioni dello Stato*)

Le tasse sulle merci di cui agli articoli 33, 34 e 35 della legge e quella sui carri ferroviari di cui all'art. 43 della legge stessa si applicano anche nei confronti delle Amministrazioni dello Stato per tutte le operazioni compiute nel loro interesse nelle zone portuali che non siano militari.

Art. 36.

(*Accertamento e riscossione delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate in determinati porti*)

Le tasse di cui agli articoli 33, 34 e 35 della legge sono accertate e riscosse dalla Dogana sui documenti che scortano la merce con separata bolletta.

Art. 37.

(*Accertamento e riscossione delle tasse sulle merci nei porti di Savona e Vado Ligure*)

La tassa di cui all'art. 37 della legge è accertata e riscossa dalla Dogana col procedimento in vigore per l'accertamento e la riscossione del diritto di statistica.

Le spese della riscossione sono a carico dell'Ente portuale Savona-Piemonte.

Art. 38.

(*Accertamento e riscossione della tassa sui carri ferroviari*)

La tassa di cui all'art. 43 della legge è a carico della merce ed è riscossa dall'Amministrazione ferroviaria mediante applicazione sui documenti di trasporto ed annullamento di marche da L. 20 e da L. 2.

E' vietata la vendita delle marche prima della loro applicazione.

Art. 39.

(*Accertamento e riscossione della tassa sulle merci nel porto di Genova*)

La tassa di cui all'art. 44 della legge è accertata e riscossa dalla Dogana all'entrata nel porto od all'uscita mediante apposizione ed annullamento di marche sui documenti che accompagnano la merce.

TITOLO III

MODALITA' PER LA DEVOLUZIONE DEL PROVENTO DI ALCUNE TASSE

Art. 40.

I proventi delle tasse portuali che ai sensi degli articoli 46 (2ª parte del primo comma), 47, 48 e 49 della legge spettano o devono essere devoluti ad Enti portuali ed ad altri organi nella misura stabilita dagli articoli stessi, saranno versati ai medesimi o agli uffici incaricati di fare per conto degli stessi il servizio di cassa direttamente dagli uffici doganali interessati entro il giorno 10 del mese successivo alle relative riscossioni.

I proventi riscossi nel porto di Genova, indicati nella prima parte del primo comma dell'art. 46 della legge, saranno devoluti entro il 10 del mese successivo alla riscossione al Consorzio autonomo del porto di Genova al netto delle annualità dovute allo Stato scadute il mese precedente.

L'importo dei proventi trattenuti a scomputo delle predette annualità è versato dalla Dogana di Genova, per conto del locale Consorzio autonomo, in tesoreria con imputazione ai competenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata dello Stato. Dell'avvenuto versamento la Dogana darà notizia all'Ente suddetto specificando gli estremi delle relative quietanze.

TITOLO IV

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLE TASSE D'AMMISSIONE AGLI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DEI TITOLI PROFESSIONALI MARITTIMI.

Art. 41.

Le tasse di ammissione agli esami per il conseguimento dei titoli professionali marittimi di cui agli articoli 50, 51 e 52 della legge sono accertate e riscosse con le modalità stabilite nel presente regolamento per l'accertamento e la riscossione della tassa di ancoraggio.

Il Ministro per la marina mercantile
NATALI

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per il bilancio
PIERACCINI

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 1967.

Scioglimento del Consiglio comunale di Mottola (Taranto).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio comunale di Mottola, al quale la legge assegna 30 membri, risultò composto, dopo le elezioni del 13 giugno 1965, di vari gruppi singolarmente privi di una determinante consistenza numerica.

In seguito a laboriose trattative, protrattesi per oltre tre mesi, fu raggiunta un'intesa fra tre raggruppamenti consiliari sulla base della quale fu possibile fare luogo alla elezione degli Organi di amministrazione.

Peraltro, nell'ambito della coalizione di maggioranza, si manifestarono ben presto dissensi e contrasti che, via via accentuandosi, determinarono, infine, le dimissioni del sindaco e degli assessori.

Il Consiglio comunale prese atto di tali dimissioni il 30 maggio 1966 senza riuscire successivamente a provvedere alla elezione dei sostituti, malgrado le numerose adunanze all'uopo tenutesi.

Risultarono, infatti, infruttuose le sedute indette per il 25 e 30 giugno 1966, rispettivamente in prima e seconda convocazione.

Il prefetto, allora, riconvocò d'ufficio l'Organo consiliare ai fini dell'elezione del sindaco e della Giunta municipale, esortando i singoli consiglieri a favorire il conseguimento di una intesa atta a scongiurare il provvedimento previsto dall'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale.

Neppure tale intervento monitorio ebbe esito positivo, in quanto in ben tre adunanze, rispettivamente del 1°, dell'8 e del 29 settembre mancò il numero richiesto per la validità della seduta.

Tuttavia, il prefetto ritenne di richiamare nuovamente il Consiglio comunale alle responsabilità ad esso derivanti dalla inosservanza di un preciso obbligo di legge, e, pertanto, esperì un estremo tentativo riunendo d'ufficio, l'Organo consiliare per la elezione degli Organi di amministrazione, prima di far ricorso ai previsti provvedimenti sostitutivi e, in particolare, allo scioglimento di cui all'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale.

Il decreto prefettizio, accompagnato da una lettera esplicativa, fu fatto notificare ai singoli consiglieri ma, anch'esso, rimase infruttuoso: infatti le due conseguenti sedute consiliari, dapprima indette per il 21 ed il 28 novembre 1966 e, poi, differite al 24 dello stesso mese ed al 1° dicembre successivo sono andate entrambe deserte per mancanza del numero legale degli intervenuti.

Il prefetto di Taranto, ritenendo, in tal modo, acquisita la prova dell'incapacità del Consiglio comunale di superare la crisi che travaglia quell'Amministrazione — rimasta carente anche in ordine all'adempimento dell'approvazione del bilancio preventivo 1966 — ha proposto, a norma del su ricordato articolo 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale, l'adozione del provvedimento dello scioglimento nei confronti di quell'Organo, del quale, nel contempo, ha disposto la sospensione, nominando un commissario per la provvisoria gestione del Comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Atteso che il suddetto Consiglio comunale, malgrado i formali richiami del prefetto, ha persistito nel violare un preciso ed essenziale obbligo prescritto dalla legge — qual'è quello relativo all'elezione del sindaco e della Giunta — e che la conseguente paralisi funzionale che ha colpito l'Organo consiliare costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'Ente, si ravvisa la necessità di ricorrere al provvedimento proposto al fine di ovviare, in modo risolutivo, ad una situazione antigiuridica.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato con il parere espresso nell'adunanza dell'11 gennaio 1967.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Mottola ed alla nomina di un commissario straordinario, per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del direttore di sezione dott. Nicola de Mari.

Roma, addì 22 febbraio 1967

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado i formali richiami del prefetto, il Consiglio comunale di Mottola (Taranto) non ha provveduto ad eleggere il sindaco e gli assessori, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'Amministrazione

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza dell'11 gennaio 1967;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Mottola (Taranto) è sciolto.

Art. 2.

Il direttore di sezione, dott. Nicola de Mari, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli Organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1967

SARAGAT

TAVIANI

(2539)

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1966.
Consolidamento dell'abitato di Motta Santa Lucia (Catanzaro).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 26 novembre 1955, n. 1177;
Ritenuta la necessità di procedere al consolidamento dell'abitato di Motta Santa Lucia, in provincia di Catanzaro, minacciato da movimento franoso;
Sentito il parere del Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche con sede in Catanzaro, espresso con voto n. 254, emesso nell'adunanza dell'11 marzo 1966;

Decreta:

L'abitato di Motta Santa Lucia è da consolidare a cura e spese dello Stato ai termini della succitata legge 26 novembre 1955, n. 1177, art. 8.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 novembre 1966

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1966
Registro n. 24 Lavori pubblici, foglio n. 240

(2133)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1967.
Designazione di ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza quali giudici presso i Tribunali militari territoriali nei giudizi a carico di imputati appartenenti a detto Corpo.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 4 maggio 1951, n. 570, sulla rappresentanza del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nella composizione dei Tribunali militari territoriali;
Visto il decreto ministeriale in data 3 aprile 1965, con il quale vennero designati, per completamento di biennio, gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per la carica di giudici presso i Tribunali militari territoriali nei giudizi a carico di imputati appartenenti al Corpo stesso;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 febbraio 1964, n. 199, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 21 aprile 1964, concernente la revisione della circoscrizione dei Tribunali militari territoriali;

Decreta:

Per la carica di giudice presso i Tribunali militari territoriali, nei giudizi a carico di appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, vengono designati i seguenti ufficiali, per il biennio 1967-1968:

Tribunale militare territoriale di Torino:

T. col. Foscarini Augusto, direttore dell'autocentro polizia Torino;
Magg. Aubert Mario, comandante sezione polstr. Torino;
Cap. Leone Sebastiano, comandante nucleo Cuneo;
Cap. Di Giovine Nicolò, comandante nucleo frontiera terrestre Torino;
Cap. Cirnigliaro Paolo, addetto compartimento polstr. Torino.

Tribunale militare territoriale di Verona:

T. col. Melli Oreste, comandante 15° r. m. Peschiera;
Magg. Gallo Mario, comandante sezione polstr. Verona;
Magg. Caso Guerino, gruppo guardie pubblica sicurezza Bolzano;
Cap. Scavazza Norberto, gruppo guardie pubblica sicurezza Verona;
Cap. Tarricone Cataldo, comandante sezione polstr. Belluno.

Tribunale militare territoriale di Padova:

T. col. Mauri Paolo, Ispettorato 4ª zona Padova;
Magg. La Noce Adolfo, Ispettorato 4ª zona Padova;
Magg. Varvelli Umberto, comandante 5° r. m. Vicenza;
Cap. Soriente Alberto, 2° rep. cel. Padova;
Cap. Leso Leone, comandante sezione polstr. Padova.

Tribunale militare territoriale di La Spezia:

T. col. Musumeci Alfredo, comandante del gruppo La Spezia;
Magg. Benetello Emilio, gruppo guardie pubblica sicurezza La Spezia;
Magg. Romani Romano, comandante gruppo Massa Carrara;
Cap. Caudullo Lorenzo, Centro nautico e sommozzatori La Spezia;
Cap. Nivarra Pietro, comandante sezione polstr. Massa Carrara.

Tribunale militare territoriale di Roma:

T. col. Messineo Vincenzo, reparto autonomo Ministero interno;
Magg. Leonardi Carmelo, reparto autonomo Ministero interno;
Magg. Palma Ugo, Raggruppamento Roma;
Cap. Montini Alfredo, reparto autonomo Ministero interno;
Cap. Ducci Vincenzo, Raggruppamento Roma.

Sezione autonoma del Tribunale militare territoriale di Roma con sede a Cagliari (presso il Comando militare della Sardegna):

T. col. De Plano Bruno, Ispettorato 10ª zona Cagliari;
Magg. Stea Giovanni, comandante sezione polstr. Cagliari;
Magg. Trimboli Stefano, comandante gruppo Sassari;
Cap. Ruta Francesco, Autocentro polizia Cagliari;
Cap. Angioni Paolo, gruppo guardie pubblica sicurezza Nuoro.

Tribunale militare territoriale di Napoli:

T. col. Conti Alberto, comandante 90° r. m. Napoli;
Magg. Giliberto Gaspare, Raggruppamento Napoli;
Magg. Trombetti Rocco, Raggruppamento Napoli;
Cap. Timpone Egidio, Raggruppamento Napoli;
Cap. Grimaldi Francesco, Raggruppamento Napoli.

Tribunale militare territoriale di Bari:

T. col. Chiodi Garibaldi, comandante Raggruppamento Bari;

Magg. Nascetti Gino, comandante sezione polstr. Taranto;
Magg. Isabella Pasqualino, comandante 10° r. m. Foggia;
Cap. Massa Nicola, 10° reparto mobile Foggia;
Cap. Pedone Vincenzo, 11° reparto mobile Bari.

Tribunale militare territoriale di Palermo:

T. col. Zamparelli Alessandro, Raggruppamento Palermo;
Magg. Patti Lorenzo, Raggruppamento Palermo;
Magg. Imbriani Michele, comandante sezione polstr. Palermo;
Cap. Verde Giovanni, 13° reparto mobile Palermo;
Cap. Di Maira Domenico, Raggruppamento Palermo.

Roma, addì 2 gennaio 1967

Il Ministro: TAVIANI

(2402)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1967.
Schema del terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Terni.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'elenco delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Terni, approvato con regio decreto 11 novembre 1939, n. 2906, registrato alla Corte dei conti addì 15 dicembre 1939, registro n. 29 Lavori pubblici, foglio n. 216;

Visti il primo ed il secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della suddetta Provincia, approvati, rispettivamente con decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1956, n. 2447, registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1956, registro n. 35 Lavori pubblici, foglio n. 337 e 20 gennaio 1960, n. 6929, registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1960, registro n. 13 Lavori pubblici, foglio n. 153;

Visto lo schema del terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della su nominata Provincia, compilato dall'Ufficio del genio civile di Terni;

Visti l'art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, e gli articoli 1 e 2 del regolamento 14 agosto 1920, numero 1285;

Decreta:

E' disposta la pubblicazione dell'annesso schema del terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Terni.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi indicati dall'art. 2 del succitato regolamento.

Entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, coloro che vi hanno interesse potranno presentare opposizione.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Terni è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 1° febbraio 1967

Il Ministro: MANCINI

Schema del terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Terni

N. d'ord. 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	FOCE o SBOCCO 3	COMUNI toccati od attraversati 4	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
1	Sorgente San Pietro Acquaeortus	Fosso Rivarcale	Allerona	Tratto corrente nella Provincia
2	Sorgente Bresciaro	Torrente L'Aja	Narni	Id.
3	Sorgente Matassa	Fosso Matassa	Acquasparta-Spoleto	Id.
4	Sorgente e pozzo Coppo	Torrente Naia	M. Castrilli-Acquasparta	Id.
5	Sorgente Macereto	Torrente Abbadia	Orvieto	Id.
6	Sorgente Fossatelletto	Fosso di Rosciano	Arrone	Id.
7	Sorgente Montanara	Torrente Faena	S. Venanzo	Id.
8	Sorgenti Sassi del Diavolo	Fiume Paglia	Orvieto	Id.
9	Sorgente Pisciarello	Fiume Paglia	Castelviscardo	Id.
10	Sorgente Bracone	Fosso di Vasciano	Stroncone-Narni	Id.
11	Sorgente Villa di Vasciano	Fosso di Vasciano	Id.	Id.
12	Sorgente Castagneto	Fosso Montarsone	S. Venanzo	km. 1 + 00
13	Sorgente Casa Nova	Fosso Rivarcale	Allerona	Tratto corrente nella Provincia
14	Sorgente Casalena	Fosso Fersinone	S. Venanzo	km. 2 + 500
15	Sorgente Pistola	Fiume Tevere	Baschi	Tratto corrente nella Provincia
16	Sorgente Pian di Selva	Torrente Faena	S. Venanzo	Id.
17	Sorgente Pisciarone	Fiume Nera	Terni-Sangemini	Id.
18	Sorgente Casello	Fiume Chiani	Montegabbione	Id.
19	Pozzi Cerasola	Fiume Nera	Terni	Id.
20	Fosso Mezzeria	Fiume Tevere	Guardea	Tratto terminale km. 2 + 0,00
21	Fosso Pisciarello	Fiume Paglia	Castelviscardo	Id.
22	Fosso Campo dell'Acqua	Fiume Tevere	Montecchio	Tratto terminale km. 1 + 700

Roma, addì 1° febbraio 1967

Il Ministro: MANCINI

(2105)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1967.

Determinazione dei parametri del finanziamento a tasso agevolato e delle classi di graduazione dei contributi della Cassa per il Mezzogiorno a favore delle iniziative industriali, ai sensi dell'art. 12 della legge 26 giugno 1965, n. 717.

IL MINISTRO
PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO
E NELLE ZONE DEPRESSE DEL CENTRO-NORD

Visto l'art. 12 della legge 26 giugno 1965, n. 717, che disciplina la concessione dei finanziamenti a tasso agevolato e dei contributi alle iniziative industriali;

Considerato che il Piano di coordinamento predisposto ed approvato ai sensi dell'art. 1 della legge n. 717, dal C.I.R. nella seduta del 1° agosto 1966, nel definire i criteri generali per la concessione del beneficio di cui sopra, delega il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentiti i Ministri per il bilancio, per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato, a fissare i parametri di graduazione del finanziamento a tasso agevolato e le classi di graduazione del contributo della Cassa per il Mezzogiorno;

Sentiti i Ministri per il bilancio, per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

(*Iniziative industriali ammissibili alle agevolazioni*)

Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui allo art. 12 della legge 26 giugno 1965, n. 717, sono considerate industriali esclusivamente le imprese che realizzino o hanno realizzato unità operative (stabilimenti) che producono beni o servizi utilizzando un complesso di costruzioni ed impianti fissi e seguendo uno o più procedimenti tecnici sempre che l'attività produttiva rientri in una delle classi di attività industriali indicate dal Piano di coordinamento di cui alla premessa.

Agli stessi fini per ampliamento di un impianto si intende la realizzazione di un progetto organico volto ad attuare una sostanziale modificazione dell'impianto preesistente in senso quantitativo (aumento della precedente capacità produttiva) oppure qualitativo (in particolare: miglioramento della precedente capacità produttiva, altra lavorazione degli stessi prodotti, nuovi cicli di produzione) indipendentemente dalla manodopera occupata ad ampliamento effettuato.

Art. 2.

(*Spese ammissibili al finanziamento a tasso agevolato e al contributo della Cassa*)

Sono ammissibili al finanziamento a tasso agevolato gli investimenti fissi e le scorte: queste ultime sono finanziabili per un ammontare adeguato alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e dell'attività dell'impresa, e comunque in misura non superiore al 40 % dello ammontare degli investimenti fissi.

Sono ammissibili al contributo della Cassa di cui al comma quinto del citato art. 12:

a) le opere murarie relative alla costruzione degli stabilimenti e le pertinenze dei medesimi che risultino necessarie alla funzionalità del complesso, ivi comprese quelle per l'installazione ed il sostegno dei macchinari nonchè quelle destinate a fini sociali. Nelle pertinenze destinate ai fini sociali non rientrano le costruzioni di alloggi per operai, tecnici e dirigenti;

b) le opere per l'allacciamento degli stabilimenti alle strade ordinarie (nazionali, comunali e provinciali);

c) i raccordi ferroviari;

d) gli allacciamenti agli acquedotti e alle fognature, lo scavo dei pozzi e il convogliamento delle acque così ricavate e le opere per l'eliminazione o la bonifica dei residui dannosi delle lavorazioni;

e) gli allacciamenti alle reti di distribuzione di energia elettrica, l'impianto di cabine di trasformazione e gli allacciamenti a metanodotti ed oleodotti, a centri di raccolta o deposito di metano o di olii minerali ed a fonti di energia geotermica;

f) i macchinari, le attrezzature di prima dotazione degli stessi, gli impianti, i montaggi, gli assemblaggi, i trasporti e le attrezzature direttamente connesse al ciclo produttivo, sempre che possano essere singolarmente identificate e che il loro ammortamento tecnico superi la durata del ciclo di lavorazione.

Art. 3.

(*Aliquota del finanziamento a tasso agevolato*)

L'aliquota massima di finanziamento concedibile è così fissata:

- per investimenti fissi fino a 12 miliardi di lire tale aliquota non potrà superare il 70 % delle spese ammissibili a finanziamento;
- per investimenti fissi che superino i 12 miliardi di lire l'aliquota massima concedibile, sulla parte di investimento eccedente i 12 miliardi di lire, non potrà superare il 50 % dell'aliquota concessa sui primi 12 miliardi di lire.

Art. 4.

(*Misura del tasso di interesse*)

I tassi annui di interesse comprensivi di ogni onere accessorio e di ogni spesa, da applicare alle operazioni di finanziamento, restano fissati per ciascuna delle seguenti classi di investimento nella misura determinata dal decreto emanato in data 9 agosto 1966 dal Ministro per il tesoro, e precisamente:

- 4 % per finanziamenti relativi ad iniziative industriali con immobilizzo (investimento fisso) non superiore a 6 miliardi di lire;
- 5 o 6 % per finanziamenti relativi ad iniziative industriali con immobilizzo (investimento fisso) superiore a 6 miliardi di lire, in relazione alle priorità risultanti dall'accertamento di conformità di cui al comma nono dell'art. 12 della legge 26 giugno 1965, n. 717, con riferimento ai settori e alle localizzazioni delle singole iniziative.

Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive integrazioni ed alle leggi regionali, in base alle quali il tasso di interesse può essere ulteriormente ridotto nei casi e nei limiti ivi previsti.

Art. 5.

(*Contributo in conto capitale*)

Il contributo concedibile dalla Cassa per il Mezzogiorno ai sensi del comma quinto dell'art. 12 della legge 26 giugno 1965, n. 717, è fissato come segue:

a) per le iniziative con investimenti fissi che non superano 6 miliardi di lire, il contributo concedibile è fissato nella misura massima del 20 % delle spese ammissibili;

b) per le iniziative con investimenti fissi superiori a 6 miliardi di lire, il contributo non può superare:

- per i primi 6 miliardi, l'aliquota massima del 20 %;
- per la quota eccedente i 6 miliardi e fino ai 12 miliardi, l'aliquota massima del 10 %;
- per la quota eccedente i 12 miliardi l'aliquota massima non potrà superare il 50 % dell'aliquota media di contributo concessa sui primi 12 miliardi.

L'aliquota massima del 20 % può essere elevata fino al 30 % per la parte di spesa relativa al macchinario di effettiva e comprovata produzione meridionale; aliquote inferiori possono essere elevate in misura proporzionale sempre per la parte di spesa relativa al macchinario di effettiva e comprovata produzione meridionale.

Art. 6.

(*Criteri per la valutazione delle iniziative*)

Ai fini della determinazione dell'aliquota massima e del tasso di interesse dei finanziamenti nonchè dell'aliquota massima di contributo in conto capitale, l'entità dell'investimento per una nuova iniziativa industriale è calcolata sulla base di una valutazione unitaria della iniziativa stessa.

L'iniziativa si considera unitaria nel caso in cui distinte unità produttive attuino processi produttivi interdipendenti al punto da configurare un ciclo produttivo unico anche se facciano capo a società o soggetti giuridicamente distinti ma aventi tra loro collegamenti di carattere tecnico, finanziario, organizzativo ed analoghi tali da indurre a ritenere che facciano parte di uno stesso gruppo finanziario.

L'ampliamento, conversione o rinnovo di impianti industriali esistenti viene attribuito — ai fini della determinazione dell'aliquota massima e del tasso di interesse del finanziamento — alla classe di investimento nella quale ricade l'investimento fisso, al netto degli ammortamenti tecnici, esistente prima dell'ampliamento, conversione o rinnovo purchè l'importo di questi ultimi non superi il limite massimo di tale classe di investimento. In caso contrario, all'ampliamento, rinnovo o conversione vengono applicati il tasso di interesse e la percentuale di finanziamento previsti per la classe di investimento superiore a quella nella quale è compreso l'investimento fisso, al netto degli ammortamenti tecnici, esistente prima dell'ampliamento, conversione o rinnovo.

Per la misura del contributo di cui al comma quinto dell'art. 12 della legge n. 717, relativa ad ampliamenti di impianti industriali esistenti, qualora la somma degli investimenti fissi esistenti, al netto degli ammortamenti tecnici, con quelli previsti per l'ampliamento non superi i 12 miliardi di lire, l'aliquota massima di contributo concedibile è del 20 %. Nel caso detta somma superi i 12 miliardi di lire, ai fini della determinazione della aliquota massima di contributo si applicano i criteri di cui al terzo comma del presente articolo.

Art. 7.

(*Misura del finanziamento a tasso agevolato*)

La graduazione dell'aliquota di finanziamento agevolato concedibile sulle spese ammesse è effettuata con riferimento ai seguenti tre « parametri »: localizzazione, settore industriale e dimensione dell'iniziativa.

L'aliquota massima di finanziamento agevolato concedibile è la seguente: localizzazione 25 %, settore industriale 25 %, dimensione 20 %.

a) *Localizzazione.* — L'incidenza del parametro sulla aliquota di finanziamento agevolato concedibile è graduata nelle seguenti misure:

25 %

- alle iniziative industriali che si localizzeranno all'interno degli agglomerati delle aree di sviluppo industriale;
- alle iniziative industriali che si localizzeranno all'interno degli agglomerati dei nuclei industriali limitatamente alla parte di agglomerato da attrezzare nella prima fase di realizzazione del piano regolatore;
- alle iniziative industriali che si localizzeranno fuori degli agglomerati, purchè ricorra una delle seguenti condizioni:

si tratti di iniziative che utilizzino nei propri cicli di lavorazione materie prime agricole o minerarie, e che, pertanto, siano imprescindibilmente e comprovatamente costrette ad ubicarsi in prossimità dei centri di produzione di dette materie prime, posti all'esterno dei citati agglomerati;

si tratti di iniziative che utilizzino prevalentemente prodotti di altri impianti non trasportabili con mezzi di trasporto stradali, ferroviari o marittimi;

- alle iniziative industriali che successivamente al 15 ottobre 1966, effettuino ampliamenti o conversioni di impianti esistenti alla predetta data, anche se localizzati all'esterno degli agglomerati delle aree e dei nuclei;

15 %

- alle iniziative industriali che si localizzeranno nell'ambito del comprensorio territoriale di una area o di un nucleo, ma al di fuori degli agglomerati, purchè l'iniziativa presenti limitate dimensioni e possa essere realizzata senza l'intervento finanziario della « Cassa », o di altra Amministrazione pubblica, per la realizzazione di attrezzature infrastrutturali specifiche.

5 %

- alle iniziative industriali che non rientrano tra quelle indicate ai punti precedenti.

Per agglomerato di area o nucleo di sviluppo industriale, si intende la superficie all'interno del comprensorio territoriale, risultante dal piano regolatore regolarmente approvato, che sia destinata all'insediamento degli impianti industriali.

Nel caso in cui il piano regolatore non risulti ancora approvato, si terrà conto, agli effetti della determinazione dell'agglomerato, delle previsioni del progetto di piano regolatore purchè detto progetto abbia ottenuto, in fase istruttoria, almeno il favorevole parere preliminare della Commissione interministeriale per i piani regolatori delle aree e dei nuclei di industrializzazione istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 luglio 1961.

b) *Settore industriale.* — L'incidenza del parametro sull'aliquota di finanziamento agevolato concedibile è fissata come segue:

25 %

- alle iniziative industriali operanti nei settori: alimentare, chimico e meccanico, indicati dal Mini-

stro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sentito il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

- alle iniziative conformi totalmente ai seguenti criteri del Piano di coordinamento:

iniziative destinate a soddisfare una domanda di beni strumentali, di attrezzature e di equipaggiamenti accessori conseguenti agli sviluppi delle attività produttive;

iniziative industriali che accrescano, valorizzino e razionalizzino l'utilizzazione delle risorse locali, comprese le risorse minerali ed energetiche.

15 %

- alle iniziative conformi parzialmente ai criteri del Piano di coordinamento, sopra indicati;
- alle iniziative conformi ai seguenti criteri del Piano di coordinamento:

iniziative che costituiscano una integrazione delle attività produttive di beni e servizi necessari alle attività in via di sviluppo nel Mezzogiorno, sia che utilizzino materie prime o semilavorati prodotti nelle regioni meridionali, sia che forniscano materie prime o semilavorati ad altre attività produttive meridionali;

iniziative che contribuiscano all'ammodernamento dei settori produttivi meridionali e nazionali, caratterizzati da strutture arretrate e da condizioni di ristagno o decadenza, mediante innovazioni radicali delle dimensioni delle unità produttive — soprattutto per quanto riguarda il raggiungimento di economie di scala — e/o delle tecnologie impiegate, e/o dell'organizzazione produttive e commerciale;

5 %

- alle iniziative che non rientrano tra quelle indicate ai punti precedenti.

c) *Dimensione*. — L'incidenza del parametro sull'aliquota di finanziamento agevolato è graduata sulla base di tre categorie di investimento fisso, definite, con riferimento alle situazioni derivanti dall'evoluzione tecnologica dei processi produttivi, dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, relative a gruppi di attività industriali tecnologicamente omogenee, nella misura che segue: I categoria, 5 per cento; II categoria, 15 per cento; III categoria, 20 per cento.

La percentuale complessiva di finanziamento determinata sulla base dei tre parametri di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del presente articolo è aumentata del 10 per cento, fermo restando il limite massimo del 70 %, qualora le iniziative siano conformi ai seguenti criteri del Piano di coordinamento:

iniziative che, per tipologia dei prodotti fabbricati, per la esistenza di accordi specifici con operatori esteri e/o per l'appartenenza a gruppi aziendali operanti su scala internazionale, siano rivolte, totalmente o in modo prevalente, a soddisfare la domanda proveniente dai mercati di esportazione;

iniziative industriali che introducano nuovi processi produttivi e/o nuovi prodotti — ed in particolare che introducano prodotti attualmente assenti o solo scarsamente rappresentati, in termini di capacità produttiva, nell'ambito della struttura industriale meridionale e, più in generale, nazionale — specialmente se basate sull'apporto fondamentale e continuativo della ricerca industriale applicata, evidenziato dalla entità della spesa destinata alla ricerca o anche, in via subordinata, dall'appartenenza della iniziativa a gruppi imprenditoriali notoriamente qualificati, anche in campo internazionale, nel settore della ricerca industriale.

Art. 8.

(*Contributi in conto capitale*)

La graduazione del contributo di cui al comma quinto dell'art. 12 della legge 26 giugno 1965, n. 717, è effettuata con riferimento ai tre seguenti « parametri »: localizzazione, settore industriale e dimensione dell'attività industriale.

L'aliquota massima di contributo concedibile è la seguente: localizzazione 6,5 per cento, settore industriale 6,5 per cento, dimensione dell'iniziativa 7 per cento.

a) *Localizzazione*. — L'incidenza del parametro sull'aliquota di contributo concedibile è così fissata:

6,5 %

- alle iniziative che si localizzeranno all'interno degli agglomerati delle aree di sviluppo industriale;
- alle iniziative industriali che si localizzeranno all'interno degli agglomerati dei nuclei industriali, limitatamente alla parte di agglomerato da attrezzare nella prima fase di realizzazione del piano regolatore;
- alle nuove iniziative industriali che si localizzeranno all'esterno degli agglomerati delle aree e dei nuclei, purchè ricorra una delle seguenti condizioni:

si tratti di iniziative che utilizzino nei propri cicli di lavorazione materie prime agricole o minerarie, e che, pertanto, siano imprescindibilmente e comprovatamente costrette ad ubicarsi in prossimità dei centri di produzione di dette materie prime posti all'esterno dei citati agglomerati;

si tratti di iniziative che utilizzino prevalentemente prodotti di altri impianti non trasportabili con mezzi di trasporto stradali, ferroviari o marittimi;

- alle iniziative che successivamente al 15 ottobre 1966 effettuino ampliamenti o conversioni di impianti esistenti alla predetta data, anche se localizzati all'esterno degli agglomerati delle aree e dei nuclei.

3,5 %

- alle iniziative industriali localizzate nell'ambito del comprensorio territoriale di un area o di un nucleo, ma non nel relativo agglomerato come sopra definito, purchè l'iniziativa sia di limitate dimensioni e possa essere realizzata senza richiedere alla « Cassa » o ad altra Amministrazione, attrezzature infrastrutturali specifiche.

0,5 %

- alle iniziative industriali che non rientrano fra quelle indicate ai punti precedenti.

b) *Settore industriale*. — L'incidenza del parametro sull'aliquota di contributo concedibile è così fissata:

6,5 %

- alle iniziative industriali nei settori: alimentare, chimico e meccanico indicati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sentito il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

- alle iniziative che siano totalmente conformi ai seguenti criteri del piano di coordinamento:

iniziative destinate a soddisfare una domanda di beni strumentali di attrezzature e di equipaggiamenti accessori conseguenti agli sviluppi delle attività produttive:

iniziative industriali che accrescano, valorizzino e razionalizzino l'utilizzazione delle risorse locali, comprese le risorse minerali ed energetiche.

3,5 %

- alle iniziative che siano parzialmente conformi ai criteri sopra riportati del piano di coordinamento;
- alle iniziative che siano conformi ai seguenti criteri del piano di coordinamento:

iniziative che costituiscano una integrazione delle attività produttive di beni e servizi necessari alle attività in via di sviluppo nel Mezzogiorno, sia che utilizzino materie prime o semilavorati prodotti nelle regioni meridionali, sia che forniscano materie prime o semilavorati ad altre attività produttive meridionali;

iniziative che contribuiscano all'ammodernamento dei settori produttivi meridionali o nazionali, caratterizzati da strutture arretrate e da condizioni di ristagno o decadenza, mediante innovazioni radicali delle dimensioni delle unità produttive — soprattutto per quanto riguarda il raggiungimento di economie di scala — e/o delle tecnologie impiegate, e/o dell'organizzazione produttiva commerciale.

0,5 %

- alle iniziative che non rientrano tra quelle indicate ai punti precedenti.

c) *Dimensione.* — L'incidenza del parametro sull'aliquota di contributo concedibile è graduata sulla base di tre categorie di investimento fisso definite, con riferimento alle situazioni derivanti dalla evoluzione tecnologica dei processi produttivi, dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, relative a gruppi di attività industriali tecnologicamente omogenee, nella misura che segue: I categoria, 7 per cento; II categoria, 4 per cento; III categoria, 1 per cento.

Art. 9.

(Disposizioni finali)

Quando l'aliquota complessiva di finanziamento dipendente dai soli parametri localizzazione e settore raggiunge il 50 per cento, le iniziative comportanti investimenti superiori a 6 miliardi di lire sono considerate prioritarie e, quindi, fruiscono di finanziamenti al tasso del 5 %.

Ai nuovi impianti che comportano investimenti fissi inferiori a 80 milioni di lire e agli ampliamenti, conversioni e rinnovi di impianti esistenti che comportano una spesa per investimenti fissi inferiore a 40 milioni di lire, il finanziamento agevolato, di cui al primo comma dell'art. 12 della legge n. 717, è concesso, previa emissione del prescritto parere di conformità, nella misura fissa del 45 per cento dell'investimento complessivo.

Ai nuovi impianti che comportano investimenti fissi inferiori a 80 milioni di lire e agli ampliamenti di impianti esistenti che comportano una spesa per investimenti fissi inferiore a 40 milioni di lire, il contributo di cui al quinto comma dell'art. 12 della legge n. 717, è concesso, previa emissione del prescritto parere di conformità, nella misura fissa del 15 % della spesa ammissibile a contributo.

Le nuove iniziative con investimenti fissi inferiori a 30 milioni di lire e gli ampliamenti, conversioni e rinnovi di impianti esistenti che comportino una spesa per investimenti fissi inferiore a 15 milioni di lire non possono usufruire dei finanziamenti a tasso agevolato e dei contributi.

Tali iniziative possono eventualmente beneficiare delle altre agevolazioni previste dalla legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1967

Il Ministro: PASTORE

(1973)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1967.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni particolari di polizza per le assicurazioni sulla vita, presentate dalla Compagnia di assicurazioni « La Fondiaria-Vita », con sede in Firenze.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti del 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia di assicurazioni « La Fondiaria-Vita », con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa e di alcune condizioni particolari di polizza per le assicurazioni complementari di invalidità;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione complementare e le seguenti condizioni particolari di polizza, presentate dalla Compagnia di assicurazioni « La Fondiaria-Vita », con sede in Firenze;

Tariffa relativa all'assicurazione complementare per il pagamento immediato, al verificarsi dell'invalidità, del capitale garantito con un'assicurazione di tipo misto che preveda l'esonero dal pagamento dei premi in caso di invalidità;

Condizioni particolari di polizza per l'esonero dal pagamento dei premi, per la corresponsione di una rendita temporanea e per l'anticipato pagamento del capitale assicurato con una forma di tipo misto, in caso di invalidità (in sostituzione del decreto ministeriale 17 maggio 1961).

Roma, addì 20 febbraio 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(2355)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1967.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pisa ad elevare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1967.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Visto il proprio decreto 7 dicembre 1966;

Vista la richiesta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pisa;

Decreta:

Articolo unico.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pisa con decreto 7 dicembre 1966, è stata autorizzata ad esigere per l'anno 1967 nella misura di L. 1,20 % è elevata a lire 1,50 %.

Roma, addì 20 febbraio 1967

p. *Il Ministro*: PICARDI

(2353)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1967.

Nomina del direttore generale del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130;

Visti il regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, le successive modificazioni ed integrazioni e i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto l'art. 20 dello statuto del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, istituto di diritto pubblico con sede in Roma, approvato con proprio decreto in data 9 gennaio 1951, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 28 novembre 1956, col quale il dott. Edmondo Cobianchi fu nominato direttore generale del predetto Consorzio;

Considerato che il dott. Edmondo Cobianchi si è dimesso dall'incarico;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Alessandro Zambruno è nominato direttore generale del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, istituto di diritto pubblico con sede in Roma, con decorrenza dal 1° marzo 1967.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1967

Il Ministro: COLOMBO

(2389)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 26 gennaio 1967.

Proroga della gestione commissariale del comune di Sannicola (Lecce).

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 ottobre 1966, è stato sciolto il Consiglio comunale di Sannicola ed è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, il direttore di sezione dott. Mario Gennaro.

E' opportuno che l'opera iniziata dal commissario sia dallo stesso ulteriormente proseguita, occorrendo avviare a sollecita definizione provvedimenti amministrativi indifferibili, nell'interesse della civica azienda.

Rendendosi, pertanto, necessaria la proroga di tre mesi della gestione commissariale, si è a tal fine provveduto con decreto prefettizio in data odierna, ai sensi del combinato disposto dell'art. 323, del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, e 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 270.

Lecce, addì 26 gennaio 1967

Il prefetto: MARCHEGIANO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 ottobre 1966, con il quale è stato sciolto il Consiglio comunale di Sannicola e nominato commissario straordinario, per la provvisoria gestione del Comune, il direttore di sezione dott. Mario Gennaro;

Considerato che il 27 gennaio 1967 verrà a scadere il termine di tre mesi previsto dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, numero 148;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale, tper i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto e del quale fa parte integrante, venga prorogata di altri tre mesi;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale straordinaria del comune di Sannicola, affidata al direttore di sezione dott. Mario Gennaro, è prorogata di tre mesi a decorrere dal 27 gennaio 1967.

Lecce, addì 26 gennaio 1967

Il prefetto: MARCHEGIANO

(2418)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto presidenziale 17 gennaio 1967, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio successivo, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal sig. Nappi Pietro, cancelliere di prima classe in servizio nella pretura di Cicciano, avverso la deliberazione del Consiglio di amministrazione del 5 dicembre 1964.

(2377)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Tregnago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 febbraio 1967, il comune di Tregnago (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.973.153, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2274)

Autorizzazione al comune di Veronella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 febbraio 1967, il comune di Veronella (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.233.522, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2275)

Autorizzazione al comune di Vestenanova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 febbraio 1967, il comune di Vestenanova (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.287.109, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2276)

Autorizzazione al comune di Monchio delle Corti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 25 febbraio 1967, il comune di Monchio delle Corti (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.336.971, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2277)

Autorizzazione al comune di Fiesso Umbertiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 25 febbraio 1967, il comune di Fiesso Umbertiano (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.291.280, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2281)

Autorizzazione al comune di Antrodoco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 25 febbraio 1967, il comune di Antrodoco (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.969.810, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2278)

Autorizzazione al comune di Nespolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 25 febbraio 1967, il comune di Nespolo (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.872.590, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2279)

Autorizzazione al comune di Ceregnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 25 febbraio 1967, il comune di Ceregnano (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.984.297, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2280)

Autorizzazione al comune di Pettorazza Grimani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 25 febbraio 1967, il comune di Pettorazza Grimani (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.837.820, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2282)

Autorizzazione al comune di Castelviscardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 25 febbraio 1967, il comune di Castelviscardo (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.858.338, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2283)

Autorizzazione al comune di San Venanzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 25 febbraio 1967, il comune di San Venanzo (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.343.850, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2284)

Autorizzazione al comune di Montenars ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 25 febbraio 1967, il comune di Montenars (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.962.369, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2285)

Autorizzazione al comune di Caprino Veronese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 25 febbraio 1967, il comune di Caprino Veronese (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.696.799, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2286)

Autorizzazione al comune di Giacciano con Baruchella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 25 febbraio 1967, il comune di Giacciano con Baruchella (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.922.971, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2287)

Autorizzazione al comune di Ventotene ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 25 febbraio 1967, il comune di Ventotene (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.607.255, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2288)

Autorizzazione al comune di Megliadino San Vitale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 25 febbraio 1967, il comune di Megliadino San Vitale (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.399.145, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2289)

Autorizzazione al comune di Roccasecca dei Volsci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 25 febbraio 1967, il comune di Roccasecca dei Volsci (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.495.615, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2290)

Autorizzazione al comune di Lenola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 25 febbraio 1967, il comune di Lenola (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.441.620, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2293)

Autorizzazione al comune di Minturno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 25 febbraio 1967, il comune di Minturno (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.047.225, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2294)

Autorizzazione al comune di San Felice Circeo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 25 febbraio 1967, il comune di San Felice Circeo (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.853.400, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2291)

Autorizzazione al comune di Spigno Saturnia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 25 febbraio 1967, il comune di Spigno Saturnia (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.358.270, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2292)

Autorizzazione al comune di Pontinia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 25 febbraio 1967, il comune di Pontinia (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.561.810, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2295)

Autorizzazione al comune di Prossedi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 25 febbraio 1967, il comune di Prossedi (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.628.755, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2296)

Autorizzazione al comune di Vairano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1967, il comune di Vairano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2297)

Autorizzazione al comune di Villa Literno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1967, il comune di Villa Literno (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.185.275, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2298)

Autorizzazione al comune di Acquanegra Cremonese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1967, il comune di Acquanegra Cremonese (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.387.105, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2299)

Autorizzazione al comune di Cappella de' Picenardi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1967, il comune di Cappella de' Picenardi (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.221.745, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2304)

Autorizzazione al comune di Annicco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1967, il comune di Annicco (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2300)

Autorizzazione al comune di Azzanello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1967, il comune di Azzanello (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 985.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2301)

Autorizzazione al comune di Bonemerse ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1967, il comune di Bonemerse (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2302)

Autorizzazione al comune di Bordolano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1967, il comune di Bordolano (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2303)

Autorizzazione al comune di Casalbuttano ed Uniti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1967, il comune di Casalbuttano ed Uniti (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.135.435, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2305)

Autorizzazione al comune di Ciorlano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 25 febbraio 1967, il comune di Ciorlano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.950.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2306)

Autorizzazione al comune di Orta di Atella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 25 febbraio 1967, il comune di Orta di Atella (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.813.070, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2307)

Autorizzazione al comune di Campodimele ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 25 febbraio 1967, il comune di Campodimele (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.128.445, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2308)

Autorizzazione al comune di Castelforte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 25 febbraio 1967, il comune di Castelforte (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.388.825, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2309)

Autorizzazione al comune di Cori ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 25 febbraio 1967, il comune di Cori (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.253.805, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2310)

Autorizzazione al comune di Grottammare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1967, il comune di Grottammare (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.111.505, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2311)

Autorizzazione al comune di Montalto Marche ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1967, il comune di Montalto Marche (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.309.554, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2312)

Autorizzazione al comune di Arienzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1967, il comune di Arienzo (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.989.735, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2313)

Autorizzazione al comune di Ruviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1967, il comune di Ruviano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.402.720, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2315)

Autorizzazione al comune di Rocchetta e Croce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1967, il comune di Rocchetta e Croce (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.828.605, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2314)

Autorizzazione al comune di San Cipriano d'Aversa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1967, il comune di San Cipriano d'Aversa (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.723.645, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2316)

Autorizzazione al comune di San Potito Sannitico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1967, il comune di San Potito Sannitico (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.488.040, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2317)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 46

Corso dei cambi del 7 marzo 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,94	624,85	624,81	624,85	624,80	624,85	624,82	624,85	624,85	624,85
$ Can.	577,50	576,95	577 —	577 —	576,70	577,40	576,90	577 —	577,40	577,40
Fr. Sv.	144,19	144,17	144,13	144,185	144,175	144,18	144,18	144,185	144,18	144,19
Kr. D.	90,30	90,29	90,31	90,28	90,25	90,29	90,27	90,28	90,29	90,29
Kr. N.	87,38	87,36	87,35	87,355	87,40	87,97	87,35	87,355	87,37	87,37
Kr. Sv.	120,95	120,94	120,92	120,94	120,95	120,97	120,93	120,94	120,97	120,94
Fol.	173,10	173,06	173,0950	173,09	173,05	173,10	173,075	173,09	173,10	173,08
Fr. B.	12,57	12,568	12,5750	12,5710	12,57	12,56	12,575	12,5710	12,57	12,565
Franco francese	126,35	126,27	126,28	126,285	126,25	126,34	126,285	126,285	126,34	126,29
Lst.	1746,10	1746 —	1745,80	1745,9750	1745,75	1746,32	1745,95	1745,9750	1746,32	1746 —
Dm. occ.	157,35	157,27	157,30	157,275	157,25	157,26	157,255	157,275	157,16	157,27
Scell. Austr.	24,19	24,18	24,1750	24,17625	24,10	24,18	24,178	24,17625	24,19	24,18
Escudo Port.	21,79	21,79	21,77	21,795	21,75	21,79	21,785	21,795	21,79	21,79
Peseta Sp.	10,42	10,42	10,42	10,42125	10,43	10,42	10,42	10,42125	10,42	10,42

Media dei titoli del 7 marzo 1967

Rendita 5% 1935	106,20
Redimibile 3,50% 1934	100,625
Id. 3,50% (Ricostruzione)	88,275
Id. 5% (Ricostruzione)	98,45
Id. 5% (Riforma fondiaria)	97,25
Id. 5% (Città di Trieste)	97,30
Id. 5% (Beni Esteri)	97,10
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° gennaio 1968)	100,05
» 5% (» 1° aprile 1969)	100,05
» 5% (» 1° gennaio 1970)	100,225
» 5% (» 1° gennaio 1971)	100,30
» 5% (» 1° aprile 1973)	100,275
» 5% (» 1° aprile 1974)	100,075
» 5% (» 1° aprile 1975)	100,075

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 marzo 1967

1 Dollaro USA	624,835
1 Dollaro canadese	576,95
1 Franco svizzero	144,182
1 Corona danese	90,275
1 Corona norvegese	87,352
1 Corona svedese	120,935
1 Fiorino olandese	173,082
1 Franco belga	12,573
1 Franco francese	126,285
1 Lira sterlina	1745,962
1 Marco germanico	157,265
1 Scellino austriaco	24,177
1 Escudo Port.	21,787
1 Peseta Sp.	10,421

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa « La Ricostruzione Economica », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 20 febbraio 1967, il dott. Pasquale Musco è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa « La Ricostruzione Economica », con sede in Roma, in sostituzione del sig. Remo Andreanelli, deceduto.

(2116)

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa « Donato Bendicenti », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 20 febbraio 1967, il dott. Leonardo Navazio è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa « Donato Bendicenti », con sede in Roma, in sostituzione dell'avv. Vittorio Bettini.

(2117)

Affidamento delle operazioni di liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa «Unione Cooperativa Progresso », con sede in Bondeno (Ferrara), ad un unico commissario liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 24 febbraio 1967, le operazioni di liquidazione della Società cooperativa « Unione Cooperativa Progresso », con sede in Bondeno (Ferrara), sono affidate ad un solo commissario liquidatore nella persona della sig.na Lucia Bruni Silvaggi.

Con lo stesso decreto, a decorrere dal 24 febbraio 1967, i signori avv. Edoardo Fracassi e geom. Werther Bonsi, cessano dall'incarico di commissari liquidatori della Cooperativa predetta.

(2364)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Corato

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1966, n. 20211/7007, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Carlucci Angela-Maria-Dorotea, nata in Ruvo di Puglia il 15 giugno 1929, della zona demaniale facente parte del tratturo « Canosa-Ruvo » in Corato estesa mq. 1.350 riportata in catasto alla particella n. 21/*p* del foglio di mappa n. 76 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con il n. 375.

(2103)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1967, registro n. 8 Pubblica istruzione, foglio n. 109, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 1° febbraio 1964 dalla professoressa Arturi Franceschina, per l'annullamento della nota del Ministero della pubblica istruzione in data 25 settembre 1963, reiettivo del suo ricorso gerarchico proposto avverso la mancata attribuzione degli assegni, relativamente all'incarico per l'insegnamento di economia domestica nella Scuola media, conferitole dal provveditore agli studi di Roma in data 22 novembre 1962.

(2391)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Graduatoria di merito del concorso per l'assegnazione di trenta borse di pratica commerciale all'estero, indetto con decreto ministeriale 18 agosto 1965.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 24 luglio 1942, n. 1023, modificata dalla legge 28 luglio 1950, n. 595, e della legge 14 febbraio 1963, n. 280, relativa all'istituzione di un Fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero (F.A.B.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626, contenente norme di esecuzione alla predetta legge 24 luglio 1942, n. 1023;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, n. 374, recante modificazioni all'art. 1 — punti 1 e 2 — del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626;

Visto il proprio decreto 18 agosto 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 17 settembre 1965, con il quale è stato indetto un concorso per titoli e per esami per l'assegnazione di trenta borse di pratica commerciale all'estero;

Visto il proprio decreto 12 febbraio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 28 febbraio 1966, con il quale è stata disposta la nomina della Commissione giudicatrice del concorso sopra citato;

Visti i propri decreti 21 aprile 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 24 maggio 1966; 24 maggio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 17 giugno 1966; 19 settembre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 24 ottobre 1966 e 27 ottobre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 26 novembre 1966, con i quali è stata disposta la nomina dei docenti di lingue estere aggregati alla Commissione giudicatrice del concorso in questione;

Visti gli atti e la relazione finale della sopraindicata Commissione giudicatrice;

Considerato che nella graduatoria per il Venezuela i candidati signori Vitagliano Bruna e Ludovisi Massimo devono essere inseriti, rispettivamente, al secondo e terzo posto, pur avendo ottenuto il medesimo punteggio complessivo di punti 19,916, applicandosi, nei confronti della signorina Vitagliano, la preferenza prevista per maggiore età dal disposto dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso medesimo;

Decreta:

Sono approvate le seguenti graduatorie di merito, formate — a norma dell'art. 12 del decreto ministeriale 18 agosto 1965 sopracitato — dalla Commissione giudicatrice del concorso per titoli e per esami per l'assegnazione di trenta borse di pratica commerciale all'estero:

Australia (Stato del Queensland):

Cavazzoni rag. Francesco . . . . . . punti 20,516
Vitagliano dottoressa Bruna . . . . . . » 19,916
Della Porta dott. Piero . . . . » 18,590
Bombonati dott. Mario . . . . » 18,466
Punzo dott. Emanuele . . . . » 18,121
Azzolina dott. Luigi Salvatore . . . . . » 17,866

Canadà (Province dell'Alberta e dal Saskatchewan):

Della Porta dott. Piero . . . . punti 18,590
Punzo dott. Emanuele . . . . » 18,121
Azzolina dott. Luigi Salvatore . . . . . » 17,866
Menotti dott. Giorgio . . . . » 16,500

Costa d'Avorio:

Vasari dott. Ruggero . . . . punti 20,880
Ludovisi dott. Massimo . . . . » 19,916

Costarica:

Ludovisi dott. Massimo . . . . punti 19,916
Bombonati dott. Mario . . . . » 18,466

Etiopia:

Ludovisi dott. Massimo . . . . punti 19,916

Filippine:

Cavazzoni rag. Francesco . . . . punti 20,516
Vitagliano dottoressa Bruna . . . . . . » 19,916
Bombonati dott. Mario . . . . » 18,466
Punzo dott. Emanuele . . . . » 18,121
Suriano dottoressa Maria Antonietta . . . . » 17,800
Raymo dott. Maurizio . . . . » 17,200

Guatemala:

Ludovisi dott. Massimo . . . . punti 19,916
Bombonati dott. Mario . . . . » 18,466

Hong Kong:

Della Porta dott. Piero . . . . punti 18,590
Bombonati dott. Mario . . . . » 18,466
Punzo dott. Emanuele . . . . » 18,121
Azzolina dott. Luigi Salvatore . . . . » 17,866
Suriano dottoressa Maria Antonietta . . . . » 17,800
Raymo dott. Maurizio . . . . . » 17,200
Serrazanetti rag. Giovanni . . . . . » 16,850

Iran:

Cavazzoni rag. Francesco . . . . punti 20,516
Menotti dott. Giorgio . . . . . . » 16,500

Jugoslavia:

Menotti dott. Giorgio . . . . punti 16,500

Kenia:

Cavazzoni rag. Francesco . . . . . punti 20,516
Azzolina dott. Luigi Salvatore . . . » 17,866
Suriano dottoressa Maria Antonietta . . . . » 17,800
Raymo dott. Maurizio . . . . . » 17,200
Serrazanetti rag. Giovanni . . . . . . » 16,850

Kuwait:

Della Porta dott. Piero . . . . punti 18,590

Madagascar:

Alaimo dott. Renato . . . . punti 17,300

Nuova Zelanda:

Cavazzoni rag. Francesco . . . . punti 20,516
Della Porta dott. Piero . . . . » 18,590
Punzo dott. Emanuele . . . . . » 18,121
Serrazanetti rag. Giovanni . . . . . » 16,850

Paraguay:

Vasari dott. Ruggero . . . . . punti 20,880
Vitagliano dottoressa Bruna . . . . . . » 19,916

Perù:

Vasari dott. Ruggero . . . . punti 20,880
Raymo dott. Maurizio . . . . » 17,200

Senegal:

Menotti dott. Giorgio . . . . punti 16,500

U.S.A. (Portorico):

Azzolina dott. Luigi Salvatore . . . . . punti 17,866

U.S.A. (Stato di New York):

Vasari dott. Ruggero . . . . . punti 20,880
Suriano dottoressa Maria Antonietta . . . . » 17,800
Menotti dott. Giorgio . . . . » 16,500

Venezuela:

Vasari dott. Ruggero . . . . . punti 20,880
Vitagliano dottoressa Bruna, nata il 23 maggio 1938, precede per età . . » 19,916
Ludovisi dott. Massimo, nato il 22 ottobre 1940 » 19,916
Suriano dottoressa Maria Antonietta . . . » 17,800
Raymo dott. Maurizio . » 17,200

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1967

Il Ministro: TOLLOY

(2379)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Approvazione della graduatoria di merito e dei vincitori del concorso per esame a quarantacinque posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo (tabella B) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale n. 36 del 21 dicembre 1966 è stato pubblicato il decreto ministeriale del 23 settembre 1966, n. 1756, registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre successivo (registro n. 72, foglio n. 166) che approva le graduatorie di merito e dei vincitori del concorso per esame a quarantacinque posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo (tabella *B*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale del 2 gennaio 1964, n. 1355.

(2383)

Approvazione della graduatoria di merito e dei vincitori del concorso per esame a sessantanove posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella C) dell'Amministrazione delle poste e delle telcomunicazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale n. 31 del 1° novembre 1966, è stato pubblicato il decreto ministeriale del 12 luglio 1966, n. 1739, registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 1966 (registro n. 64, foglio n. 25) che approva le graduatorie di merito e dei vincitori del concorso per esame a sessantanove posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella *C*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 3 marzo 1965, n. 1539.

(2384)

Approvazione della graduatoria di merito e dei vincitori del concorso per esame a undici posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti (tabella E) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale n. 28 del 1° ottobre 1966, è stato pubblicato il decreto ministeriale del 4 luglio 1966, n. 1726, registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 1966 (registro n. 63, foglio n. 240) che approva le graduatorie di merito e dei vincitori del concorso per esame a undici posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti (tabella *E*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 3 marzo 1965, n. 1541.

(2385)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Avviso relativo alla graduatoria del concorso pubblico per esami a trentatre posti di assistente aggiunto in prova del Genio civile (carriera esecutiva).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da notizia che il Bollettino ufficiale del mese di ottobre-novembre n. 10-11 del Ministero dei lavori pubblici pubblica il decreto ministeriale 16 giugno 1966, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1966, registro n. 15, foglio n. 167, con il quale si approva la graduatoria generale di merito e si dichiarano i vincitori del concorso pubblico per esame a trentatre posti di assistente aggiunto in prova del Genio civile (carriera esecutiva) indetto con decreto ministeriale 1° aprile 1965.

(2408)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BARI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bari

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 38/San. in data 13 gennaio 1966, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bari al 30 novembre 1964;

Visti i verbali trasmessi a quest'ufficio dalla Commissione giudicatrice del concorso, nominata con proprio decreto n. 4423 in data 30 maggio 1966, nonchè la graduatoria dei concorrenti formulata dalla Commissione stessa;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica del 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Antelmy Ernesto	punti	66,824	su 180
2. Silvestri Valter	»	61,750	»
3. Caroselli Giuseppe	»	61,051	»
4. Longo Giacomo	»	60,026	»
5. Curatoli Luigi	»	58,030	»
6. Albrizio Aldo	»	57,753	»
7. Pantaleo Nicola	»	55,144	»
8. Scavo Giuseppe	»	54,117	»
9. Netti Saverio	»	52,896	»
10. De Rossi Giovanni	»	50,395	»
11. Caprioli Donato	»	49,400	»
12. Quaranta Antonio	»	47,477	»
13. Quercia Francesco	»	46,661	»
14. Lozito Vincenzo	»	46,388	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo di quest'Ufficio e dei Comuni interessati.

Bari, addì 23 febbraio 1967

Il medico provinciale: MARCECA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data odierna n. 721, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami a quattro posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1964 di cui al bando n. 38/San. del 13 gennaio 1966;

Viste le domande presentate dai candidati nelle quali vengono indicate in ordine le sedi di preferenza;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

I seguenti candidati, compresi nella graduatoria di merito del concorso di cui in narrativa, sono dichiarati vincitori del posto a fianco di ciascuno di essi indicato:

1) Antelmy Ernesto: Bari, frazione Torre a Mare;
2) Silvestri Valter: Bari, frazione Loseto;
3) Caroselli Giuseppe: Cassano Murge;
4) Longo Giacomo: Binetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo di quest'Ufficio e dei Comuni interessati.

Bari, addì 23 febbraio 1967

Il medico provinciale: MARCECA

(2371)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BRINDISI

Graduatoria del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Brindisi

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 66/1881/4ª del 30 aprile 1966, modificato con decreto pari numero del 17 giugno 1966, con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti al 30 novembre 1965 nelle sedi di Mesagne e S. Pancrazio Salentino della provincia di Brindisi;

Visto il proprio decreto n. 66/5487/4ª del 29 novembre 1966, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso in parola;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei partecipanti al concorso per i posti di ufficiale sanitario nelle sedi di Mesagne e S. Pancrazio Salentino della provincia di Brindisi, vacanti al 30 novembre 1965:

Cutrì Eugenio . . . . punti 138,7723

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Brindisi, della prefettura di Brindisi e dei Comuni interessati.

Brindisi, addì 17 febbraio 1967

Il medico provinciale: PERNA

(2400)

REGIONI

REGIONE SARDA

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1967, n. 2.

Approvazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1967.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n. 3 del 31 gennaio* 1967)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono autorizzati l'accertamento, la riscossione e il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1967, giusta lo stato di previsione dell'entrata annesso alla presente legge (tabella *A*).

Art. 2.

E' approvato in L. 54.619.000.000 il totale generale della spesa della Regione per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1967.

Art. 3.

E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1967, giusta lo stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella *B*).

Art. 4.

Per gli effetti di cui all'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle iscritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

Art. 5.

Per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 41 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono considerate spese occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito o per il pagamento di quote di entrate devolute da enti ed istituti, o di somme comunque percette per conto di terzi, quelle iscritte nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge.

Art. 6.

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, la istituzione di nuovi capitoli dello stato di previsione dell'entrata.

Art. 7.

Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta dell'Assessore alle finanze, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, la prelevazione di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (capitolo 17128 dello stato di previsione della spesa) e la loro iscrizione ai competenti capitoli del bilancio.

Art. 8.

Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta dell'Assessore alle finanze, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti e da presentarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione al Consiglio regionale per la convalidazione, la prelevazione di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste (capitolo 17129 dello stato di previsione della spesa) e la loro iscrizione ai vari capitoli del bilancio od a capitoli nuovi.

Art. 9.

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, l'iscrizione nella parte passiva del bilancio, in corrispondenza con gli accertamenti dell'entrata, degli stanziamenti occorrenti per la regolazione delle spese di cui al precedente art. 5.

Art. 10.

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze, è autorizzato ad apportare allo stato di previsione della spesa, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, le variazioni compensative agli stanziamenti iscritti ai capitoli relativi a stipendi, paghe ad altri assegni fissi, a compensi per lavoro straordinario e a indennità di missione e di trasferimento, occorrenti in dipendenza di trasferimenti di personale, disposti nel corso dell'anno finanziario, da un ramo all'altro dell'Amministrazione regionale.

Le variazioni predette devono esaurirsi nell'ambito di capitoli, compresi tra quelli indicati nel comma precedente, che abbiano analoga denominazione.

Art. 11.

Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta degli Assessori competenti di concerto con l'Assessore alle finanze, è autorizzato, ove occorra, a provvedere, con propri decreti da regitrarsi alla Corte dei conti, alla ripartizione in articoli delle somme stanziate sui singoli capitoli degli stati di previsione.

Art. 12.

Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta degli Assessori competenti di concerto con l'Assessore alle finanze, è autorizzato, ove occorra, a provvedere, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, all'istituzione dei capitoli aggiunti agli stati di previsione, per le entrate rimaste da riscuotere e riscosse rimaste da versare e per le spese rimaste da pagare in conto degli esercizi anteriori, per le quali non esistano negli annessi stati di previsione i capitoli corrispondenti.

Art. 13.

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura e foreste di concerto con l'Assessore alle finanze, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, l'iscrizione ai capitoli 26611, 26612, 26613, 26614, 26615, 26616, 26661, 26662, 26663, 26664, 26665, 266666, 26667, 26668, 26669, 26670, 26671, 26672, 26673, 26674, 26675, 26676, 26677 e 26678 dello stato di previsione della spesa, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto del capitolo 21114 dello stato di previsione dell'entrata ed in conformità alla specifica destinazione datale dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, della quota parte degli stanziamenti autorizzati con la legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, assegnata in favore della Regione.

Art. 14.

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura e foreste di concerto con l'Assessore alle finanze, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, la iscrizione ai capitoli 26617, 26618, 26619, 26679, 26680, 26681, 26682, 26683, 26684 e 26685 dello stato di previsione della spesa, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto del capitolo 21115 dello stato di previsione dell'entrata ed in conformità alla specifica destinazione datale dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, della quota parte degli stanziamenti autorizzati con la legge 23 maggio 1964, n. 404, e successive modificazioni ed integrazioni, assegnata in favore della Regione.

Art. 15.

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla rinascita di concerto con l'Assessore alle finanze, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, la iscrizione al capitolo 26901 dello stato di previsione della spesa, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto del capitolo 21120 dello stato di previsione dell'entrata, dei fondi stanziati dallo Stato e versati alla Regione per l'attuazione del piano organico per favorrie la rinascita economica e sociale dell'Isola, da riversare nella contabilità speciale di cui all'art. 5 della legge 11 giugno 1962, n. 588.

Art. 16.

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta degli Assessori competenti per materia di concerto con l'Assessore alle finanze, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, l'istituzione di appositi capitoli dello stato di previsione della spesa e l'iscrizione ad essi — in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto dei correlativi capitoli dello stato di previsione dell'entrata, istituiti a termini del precedente art. 6, e in conformità alla specifica destinazione data loro dai competenti Ministeri — dei fondi eventualmente assegnati dallo Stato in favore della Regione, in applicazione di apposite norme legislative.

Art. 17.

E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 gennaio 1967.

Art. 18.

E' approvato il bilancio annuale di previsione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1967, annesso alla presente legge (allegato n. 1), ai termini dell'art. 8 dello statuto dell'Azienda stessa, facente parte integrante della legge regionale 29 febbraio 1956, n. 6, ed è stabilito nella somma di L. 500.000.000 il contributo da corrispondere all'Azienda medesima ai sensi dell'art. 9, lettera *f*), del suo statuto.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 31 gennaio 1967

DETTORI

Quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno

ENTRATA		
TITOLO I		
Entrate tributarie:		
Tributi devoluti dallo Stato	50.365.000.000	
Altri tributi	7.000.000	
Totale del Titolo I . . .	50.372.000.000	
TITOLO II		
Entrate extra tributarie	3.111.900.000	
Totale dei Titoli I e II . . .	53.483.900.000	53.483.900.000
Totale delle spese correnti	25.282.416.511	
Differenza	28.201.483.489	
TITOLO III		
Alienazione e ammortamento di beni patrimoniali ed estinzione di anticipazioni e di crediti		1.135.100.000
Totale dei Titoli I, II e III . . .		54.619.000.000
Accensione di debiti		p. m.
Totale complessivo delle entrate		54.619.000.000

Per titoli e per rubriche	Amministrazione generale
TITOLO I	
Spese correnti:	
Finanze	6.054.291.366
Enti locali	36.500.000
Igiene e sanità	—
Lavoro e pubblica istruzione . . .	—
Lavori pubblici	47.000.000
Agricoltura e foreste	—
Industria e commercio	—
Trasporti e turismo	—
Rinascita	—
Totale del Titolo I . . .	6.137.791.366
TITOLO II	
Spese in conto capitale:	
Finanze	501.000.000
Enti locali	—
Igiene e sanità	—
Lavoro e pubblica istruzione . . .	—
Lavori pubblici	1.700.000.000
Agricoltura e foreste	—
Industria e commercio	—
Trasporti e turismo	—
Rinascita	—
Totale del Titolo II . . .	2.201.000.000
Totale dei Titoli I e II . . .	8.338.791.366

finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1967

SPESE							
PER SEZIONI						PER TOTALI	
Sicurezza pubblica	Istruzione e cultura	Azione e interventi nel campo delle abitazioni	Azione e interventi nel campo sociale	Azione e interventi nel campo economico	Oneri non ripartibili		
—	105.000.000	—	1.297.000.000	6.613.178.771	1.771.466.374	15.840.936.511	
292.000.000	—	—	400.000.000	—	—	728.500.000	
—	—	—	930.000.000	—	—	930.000.000	
—	1.510.780.000	—	847.500.000	—	—	2.358.280.000	
—	17.000.000	47.000.000	741.000.000	122.200.000	—	974.200.000	
—	—	—	—	2.195.000.000	—	2.195.000.000	
—	—	p. m.	—	562.500.000	—	562.500.000	
—	100.000.000	—	—	893.000.000	—	993.000.000	
—	600.000.000	—	—	100.000.000	—	700.000.000	
292.000.000	2.332.780.000	47.000.000	4.215.500.000	10.485.878.771	1.771.466.374	25.282.416.511	25.282.416.511
—	—	—	—	818.000.000	2.185.000.000	3.504.000.000	
58.000.000	—	—	—	750.000.000	—	808.000.000	
—	—	—	1.261.346.804	—	—	1.261.346.804	
—	242.000.000	—	3.450.000.000	—	—	3.692.000.000	
—	300.000.000	1.480.000.000	750.000.000	1.460.000.000	—	5.690.000.000	
—	—	—	—	3.911.000.000	—	3.911.000.000	
—	—	150.000.000	—	4.340.000.000	—	4.490.000.000	
—	—	—	—	1.607.000.000	—	1.607.000.000	
—	—	—	—	p. m.	—	p. m.	
58.000.000	542.000.000	1.630.000.000	5.461.346.804	12.886.000.000	2.185.000.000	24.963.346.804	24.963.346.804
350.000.000	2.874.780.000	1.667.000.000	9.676.846.804	23.371.878.771	3.956.466.374	50.245.763.315	50.245.763.315

Estinzione di debiti:		
Finanze	4.373.236.685	
Totale - Estinzione di debiti	4.373.236.685	4.373.236.685
Totale complessivo delle spese	54.619.000.000	54.619.000.000
Totale complessivo delle entrate	54.619.000.000	
Differenza . . .	—	

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1967, n. 3.

Posto di ruolo convenzionato per l'insegnamento di clinica odontoiatrica presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 3 *del* 31 *gennaio* 1967)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Qualora si verifichino le condizioni previste dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1964, n. 1515, istitutivo di un posto di ruolo convenzionato per l'insegnamento di clinica odontoiatrica presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere l'onere finanziario per il mantenimento del posto medesimo mediante apposita convenzione da stipularsi con l'Amministrazione dell'Università di Sassari.

Art. 2.

La convenzione avrà durata di anni venti e si intenderà prorogata per uguale periodo di tempo ove non sia denunciata almeno un anno prima della scadenza da uno dei contraenti.

Art. 3.

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico al Cap. 13426 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1966 e a quelli ad esso corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

Per far fronte all'onere di L. 6.000.000 relativo al 1966 sono introdotte nel bilancio per il corrente anno finanziario le seguenti variazioni in aumento:

Stato di previsione dell'entrata:

Capitolo 10601. — Imposta sul consumo dei tabacchi (art. 8, legge comunale 26 febbraio 1948, n. 3, e art. 37, decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250) . . . . . . L. 6.000.000

Stato di previsione della spesa:

Capitolo 13426. — Somme da versare alle Università della Sardegna per l'istituzione di cattedre convenzionate di interesse regionale (leggi regionali 10 febbraio 1955, n. 4; 15 dicembre 1955, n. 20; 15 maggio 1957, n. 13; 15 maggio 1959, n. 10; 15 maggio 1959, n. 12; 8 ottobre 1959, n. 15; 8 ottobre 1959, n. 16; 15 novembre 1960, n. 15; 4 luglio 1963, n. 6; 4 luglio 1963, n. 7 e 25 novembre 1964, n. 21) . . . . » 6.000.000

Agli oneri gravanti sui bilanci per gli anni finanziari dal 1967 al 1985 si farà fronte con una quota, dell'importo annuo di L. 6.000.000, del maggior gettito della imposta sul consumo dei tabacchi, derivanti dal sua naturale incremento.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 31 gennaio 1967

DETTORI

(1823)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.